



**AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI  
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1**  
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV)

**Allegato b) Schema di Convenzione.**

Convenzione disciplinante modalità, durata, oneri e corrispettivo delle prestazioni sociali nella esecuzione del prestatore inserito nel Sistema di accreditamento dei Fornitori dell'ambito territoriale A 01.

L'anno duemila venti, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ariano Irpino, alla Via Fontananuova, presso la sede legale dell'Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A 1.

Tra

L' Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei Comuni dell'ambito territoriale A 1 e per essa il \_\_\_\_\_

E

L'operatore \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ e per esso il legale rappresentante in persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ che stipula con i poteri di rappresentanza conferiti dall'atto \_\_\_\_\_

Premesso:

Che con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva disposto l'inserimento dell'operatore \_\_\_\_\_ come sopra rappresentato nel Sistema di accreditamento dei Fornitori dell'ambito territoriale A 01.

Che il prestatore ha forma giuridica di:

- Imprenditore individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice

- Società di capitali
- Società Cooperativa
- Cooperativa Sociale
- Consorzio costituito in prevalenza da cooperative sociali
- Azienda pubblica di servizi alla persona
- Associazione di promozione sociale
- Organizzazione di volontariato
- Associazione, fondazione ed altra istituzione privata non a scopo di lucro
- Autonomo esercente di professioni sociali.

Che il provvedimento dispone l'accreditamento del Fornitore per le prestazioni sociali costituite da:

- Interventi previsti da Home Care Premium INPS 2019
- Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti delle tipologie SAD ed ADI come da PNSCIA/PAC.
- Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI
- Interventi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei familiari vulnerabili.
- Servizi residenziali in Comunità tutelari per persone non autosufficienti
- Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non autosufficienti.
- Servizi di inserimento lavorativo ed interventi di ospitalità di tirocinio extra curricolari delle persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili.

Che il fornitore, al momento della presentazione della domanda, ha sottoscritto per accettazione il Disciplinare di accreditamento dei Fornitori nel rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico di interesse approvato con provvedimento del DG n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Che sono stati eseguiti con esito favorevole i controlli DURC le verifiche dei requisiti detenuti dall'interessato.

Che il fornitore ha dichiarato ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 che non sono sussistenti cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia).

Che la stipula della convenzione è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88 comma 4 bis, dall'articolo 89 e dall'articolo 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Che trascorsi i termini previsti dall'articolo 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'amministrazione procede alla stipula della convenzione anche in assenza della informativa antimafia, salvo la risoluzione della stessa laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Che il prestatore ha ottemperato agli adempimenti propedeutici alla stipula della presente convenzione:

Consegna delle abilitazioni relative all'esercizio dei servizi rilasciate ai sensi del RR 4/2014.

Consegna del DUVR redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 per le attività lavorative previste dalla convenzione.

Costituzione della polizza assicurativa RCT e RCO

Costituzione della cauzione definitiva

Accettazione della nomina di "Responsabile esterno del trattamento dei dati".

Designazione del coordinatore dei servizi.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

#### Articolo 1 Premesse.

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Articolo 2 Oggetto della convenzione.

La presente convenzione disciplina modalità gestionali, oneri, durata e corrispettivo delle prestazioni sociali nella esecuzione del prestatore inserito nel Sistema di accreditamento dei fornitori dell'ambito territoriale A 01.

#### Articolo 3 Forma giuridica del fornitore.

La forma giuridica del fornitore è la seguente:

- Imprenditore individuali
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società di capitali
- Società Cooperativa
- Cooperativa Sociale
- Consorzio costituito in prevalenza da cooperative sociali
- Azienda pubblica di servizi alla persona
- Associazione di promozione sociale
- Organizzazione di volontariato
- Associazione, fondazione ed altra istituzione privata non a scopo di lucro
- Autonomo esercente le professioni sociali

#### Articolo 4 Prestazioni.

Le prestazioni sociali nella esecuzione del fornitore sono le seguenti:

- Interventi previsti da Home Care Premium INPS 2019

- Servizi di cura domiciliari agli anziani non autosufficienti delle tipologie SAD ed ADI come da PNSCIA/PAC.
- Servizi di cura domiciliari alle persone disabili SADD ed ADI
- Interventi educativi domiciliari e territoriali a beneficio dei nuclei familiari vulnerabili
- Servizi residenziali in Comunità tutelari per persone non autosufficienti
- Servizi di mobilità sociale e scolastica delle persone disabili e non autosufficienti.
- Servizi di inserimento lavorativo ed interventi di ospitalità di tirocinio extra curricolari delle persone a rischio di povertà e/o socialmente vulnerabili.

#### Articolo 5 Requisiti del fornitore.

Il prestatore, relativamente alla forma giuridica propria ed alla particolare prestazione sociale fornita, possiede ogni requisito previsto dall' Avviso pubblico di interesse e dal Disciplinare del Sistema di accreditamento dei Fornitori dell'ambito territoriale A01.

Il fornitore garantisce, per tutta la durata della convenzione, il mantenimento dei requisiti giuridici, tecnici, organizzativi, finanziari e delle certificazioni di qualità detenuti al momento della stipula della presente convenzione.

Il fornitore assicura, per tutta la durata della convenzione, il permanere degli standard professionali, tecnici e qualitativi della offerta dei servizi in base alla quale lo stesso risulta essere prescelto dal beneficiario delle particolari prestazioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventi e fatti specie intervenute a modificare le proprie situazioni soggettive ovvero, ad alterare qualunque requisito dallo stesso detenuto al momento della stipula della presente convenzione.

#### Articolo 6 Titolo abilitativo all'esercizio del servizio.

Il fornitore deve, altresì, garantire il permanere, per tutta la durata della convenzione, dei requisiti e delle abilitazioni per l'esercizio dei servizi previsti dal Regolamento Regionale 7 aprile 2014 n. 4 e precisamente:

- Per la offerta di prestazioni domiciliari e territoriali così come definiti dalla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) trasmessa alla amministrazione nel rispetto delle disposizioni l'art. 7 del RR 4/2014 - Procedura per l'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali.
- Per la offerta di prestazioni di Comunità tutelare così come definiti dai provvedimenti autorizzativi adottati dalla amministrazione territoriale competente ai sensi dell'art. 6 del RR 4/2014.

#### Articolo 7 Luogo di consegna della fornitura.

Il luogo di consegna delle prestazioni è costituito dai Comuni dell'Ambito territoriale A 01.

Il fornitore conferma di aver assunto esaustiva conoscenza dei territori e delle esigenze logistico/organizzative rilevanti per la gestione delle prestazioni.

Il fornitore ha l'onere di eseguire le prestazioni presso il domicilio dei beneficiari, ovvero presso le strutture abilitate all'esercizio dei servizi residenziali/semiresidenziali ed in ogni altro luogo individuato dal Piano assistenziale personalizzato di intervento.

#### Articolo 8 Destinatari delle prestazioni.

Le prestazioni sociali regolate dalla presente convenzione devono essere fornite ai beneficiari dei "Budget di cura" che, sulla base della qualità dell'offerta del servizio, scelgono il Fornitore nell'ambito del Sistema di accreditamento.

I beneficiari delle prestazioni sono individuati nel rispetto delle norme, delle disposizioni e dei Regolamenti che disciplinano requisiti, condizioni di accesso, gestione e compartecipazione economica dei servizi e delle prestazioni sociali dell'ambito territoriale A01.

I destinatari delle prestazioni comprese nel "budget di cura" e devolvono il "Titolo di servizio" al fornitore prescelto nell'ambito del Sistema di accreditamento autorizzando lo stesso a riscuotere la controprestazione dall'ente erogatore previa emissione di regolare fattura.

#### Articolo 9 Condizioni della fornitura.

Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura nel rispetto della presente convenzione e di tutte le altre disposizioni del Disciplinare del Sistema di accreditamento dei Fornitori e dal Catalogo dei "Titoli di servizio".

Le prestazioni devono essere eseguite nel rispetto degli standard tecnici e quantitativi, nonché delle condizioni di gestione del servizio e dell'entità del corrispettivo stabiliti dal Catalogo dei "Titoli di servizio".

Le prestazioni devono essere, altresì, rese nel rispetto dei Piani d'intervento personalizzati definiti dalle UVI/UVM che, sulla base della valutazione del bisogno, determinano modalità gestionale, durata e caratteristiche delle prestazioni professionali da eseguire nel quantitativo del "budget di cura" assegnato al beneficiario.

#### Articolo 10 Personale da utilizzare nella fornitura delle prestazioni.

Il prestatore deve disporre di risorse umane, professionali, tecniche ed organizzative adeguate ad assicurare la regolare ed efficace fornitura delle prestazioni.

Il fornitore deve impiegare personale in possesso dei titoli formativi e delle qualifiche professionali prescritte dal Catalogo dei "Titoli di servizio" rispettando in particolare le disposizioni che definiscono il profilo professionale e competenza tecnica degli operatori da utilizzare nella fornitura delle prestazioni.

Il personale reclutato deve detenere, altresì, ogni requisito, qualifica professionale e/o titolo formativo previsto da norma, regolamento e/o disposizione generale e di settore in quanto applicabili.

Il Fornitore, nel rispetto del Disciplinare del sistema di accreditamento, deve garantire le prestazioni del Coordinatore del Servizio.

Il fornitore deve comunicare generalità, referenze curriculari e titoli formativi del Coordinatore del servizio.

Il coordinatore deve essere provvisto della necessaria competenza professionale e tecnica nonché di titoli formativi adeguati.

Il coordinatore ha la responsabilità di relazionarsi con gli utenti ed i familiari degli stessi, con gli assistenti sociali, con l'ente erogatore e con gli altri attori del sistema integrato locale dei servizi sociali.

Il coordinatore organizza la corretta gestione degli interventi, risponde del personale impiegato ed ha l'onere di rendersi reperibile comunicando l'utenza telefonica di servizio ove essere contattato per la soluzione degli inconvenienti del servizio.

Il fornitore deve provvedere alla formazione continua del personale impiegato nella fornitura delle prestazioni.

Il fornitore deve tracciare, tramite il Sistema sociale informativo utilizzato dall'ente, ore di servizio, titoli formativi, qualifiche professionali, livello del CCNL del personale utilizzato per la gestione del servizio.

Deve essere, altresì, garantito che gli operatori che entrano in contatto con gli assistiti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non sia intervenuta la riabilitazione.

#### Articolo 11

##### Trattamento del personale.

Il fornitore deve osservare le disposizioni del Disciplinare di accreditamento che prevedono la responsabilità sociale dell'impresa e precisamente:

a. Devono essere garantite le condizioni di non discriminazione e del regolare trattamento giuridico, retributivo, contributivo, assicurativo, e normativo del personale dipendente, nonché ogni altra prestazione diretta o riflessa dovuta ai lavoratori in ottemperanza delle disposizioni vigenti, dei regolamenti e del CCNL delle Cooperative sociali operanti nel settore socio sanitario – assistenziale - educativo e dell'inserimento lavorativo.

b. Ove, in particolare, risulti l'inadempimento del Disciplinare e della Convenzione per la parte che dispone il pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi dovuti ai lavoratori l'ente si riserva di esercitare il potere sostitutivo così come previsto dall' art. 30 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempimento come dal precedente comma l'amministrazione provvede, in sostituzione del fornitore, al versamento degli oneri in favore degli enti assicurativi e previdenziali ed effettua il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti per la parte loro dovuta.

L'amministrazione procede, altresì, al recupero delle somme attingendo dalla fidejussione prestata dal fornitore a garanzia e/o compensando con gli ulteriori crediti dello stesso.

## Articolo 12 Clausola sociale

Il fornitore deve rispettare la Clausola sociale disciplinata dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016.

Il fornitore assume, altresì, l'onere di salvaguardare la continuità delle relazioni instaurate nel tempo tra operatori preposti alla erogazione delle prestazioni assistenziali e beneficiari.

## Articolo 13 Titoli di servizio

Il Catalogo dei Titoli di servizio allegato al Disciplinare del Sistema di accreditamento dei fornitori definisce l'entità del corrispettivo riconosciuto al prestatore per le prestazioni professionali rese a coloro che beneficiano del Budget di cura, nonché il quantitativo standard delle prestazioni professionali previsto dalla fornitura.

Il corrispettivo (economico) del "Titolo di servizio" compensa, alle tariffe stabilite dal MLPS per i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale ed educativo e delle cooperative sociali, il costo del lavoro ed ogni altro onere di gestione sostenuto dal Fornitore per assicurare le prestazioni previste dalla convenzione.

Il corrispettivo delle prestazioni professionali fornite nel rispetto degli standard tecnico e quantitativi previsti dal Catalogo dei Titoli di servizio compensa ogni costo diretto e/o riflesso sostenuto dal Fornitore per assicurare il trattamento giuridico ed economico del personale impiegato nella erogazione degli interventi, nonché ogni altro onere di gestione sostenuto dallo stesso, ivi comprese le prestazioni professionali di coordinamento degli interventi.

Il beneficiario del "budget di cura" devolve il "Titolo di servizio" al fornitore prescelto autorizzando lo stesso a riscuotere, previa emissione di fattura, la controprestazione dall'ente erogatore.

## Articolo 14

### Rendiconto delle prestazioni.

Il Fornitore, con cadenza trimestrale, trascorsi 30 giorni dalla fornitura, emette fattura elettronica nei confronti dell'ente per le prestazioni regolarmente eseguite.

Il fornitore deve compiegare alla fattura la documentazione di seguito indicata:

- a. Cedolini paga relativi al personale impiegato nella erogazione delle prestazioni
- b. Contratti di lavoro del personale impiegato nella erogazione delle prestazioni
- c. Bonifici relativi ai pagamenti corrisposti al personale impiegato nella esecuzione degli interventi
- d. Modelli F24 attestanti la evasione degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.

Le prestazioni devono essere fornite:

- a. Nel rispetto della presente convenzione
- b. Entro il quantitativo delle prestazioni professionali previste dal "budget di cura"
- c. In osservanza degli standard tecnici, quantitativi e dell'entità del corrispettivo definiti dal "Titolo di servizio"
- d. Rispettando le modalità definite Piano personalizzato assistenziale.

Il fornitore deve riportare il tracciato delle prestazioni eseguite avvalendosi degli applicativi del Sistema sociale informativo utilizzato dall'ente.

L'ente provvede al pagamento del corrispettivo entro trenta giorni dalla fattura emessa con cadenza trimestrale dal fornitore previo parere istruttorio di conformità espresso dalla UO del servizio ed esito regolare dei controlli DURC eseguiti sul prestatore.

La fornitura degli interventi è sottoposta alle attività di monitoraggio e verifica condotte in relazione alla qualità delle prestazioni e sul livello di soddisfazione degli utenti.

## Articolo 15

### Attività di monitoraggio e verifica sul livello di soddisfazione degli utenti.

Le Linee Guida ANAC prevedono che le amministrazioni pubbliche nel concedere voucher o titoli di servizio ai cittadini da spendere presso fornitori accreditati attuino la verifica periodica del fabbisogno e della qualità delle prestazioni eseguite anche attraverso la misurazione del grado di soddisfazione degli utenti.

L'ente provvederà a costituire apposito Organismo di valutazione incaricato di monitorare e misurare lo standard di soddisfazione dei destinatari finali delle prestazioni sociali eseguite dagli operatori inseriti nel Sistema di accreditamento dei Fornitori.

L'organismo potrà essere costituito anche da risorse professionali reperite all'esterno del sistema organizzativo dell'ente.



## Articolo 16 Penalità, poteri sostitutivi e revoca dell'accreditamento.

La irregolare fornitura delle prestazioni comporta la irrogazione di penalità e sanzioni nei confronti del fornitore.

L'applicazione delle sanzioni segue l'ordine di gradualità di seguito indicato:

1. Ove siano accertate situazioni di inadempimento lieve è irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 500,00.
2. Ove siano accertate situazioni di inadempimento grave ma sanabile è irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 2.000,00.
3. Ove siano accertate situazioni di inadempimento grave ed insanabile la sanzione è costituita dall'incameramento della cauzione prestata, dalla revoca dell'accreditamento e dalla risoluzione della Convenzione.

L'applicazione delle sanzioni deve essere preceduta dalla contestazione scritta trasmessa al fornitore mediante raccomandata e/o PEC dall'Organo competente.

Il fornitore ha facoltà di consegnare le proprie controdeduzioni con le medesime modalità di consegna, ovvero entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

All'esame delle controdeduzioni ovvero, nel caso non prevenga alcuna osservazione del fornitore, l'Organo competente si pronuncia in via definitiva notificando all'interessato con raccomandata e/o PEC la decisione, nonché le modalità di irrogazione della sanzione comminata.

Il Fornitore ha l'obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità pecuniaria entro 10 giorni dal ricevimento del definitivo provvedimento di comminazione.

Nel caso di inottemperanza del pagamento l'amministrazione procede al recupero delle somme attingendo dalla fidejussione o compensando il credito con gli eventuali crediti del fornitore.

Costituiscono inadempimento lieve le situazioni nelle quali risultino attuate modalità irrituali nella esecuzione delle prestazioni ma, tali da non determinare sostanziale pregiudizio della integrità psicofisica e/o e della dignità del beneficiario.

Costituiscono inadempimento grave ma sanabile le reiterate situazioni di assenza e/o di non puntuale esecuzione delle prestazioni da parte del personale impiegato nella fornitura.

Costituiscono situazione di inadempimento grave ed insanabile:

- a) Ogni irregolare esecuzione delle prestazioni che arrechi un sostanziale pregiudizio alla integrità psicofisica e/o alla dignità del beneficiario.
- b) Ogni irregolare gestione delle prestazioni ove sia accertata la carenza delle condizioni di igiene e di sicurezza.

- c) Ove risulti accertato il mancato pagamento delle retribuzione e degli oneri dei lavoratori impiegati dal fornitore.
- d) Ove non siano garantite non discriminazione e regolare trattamento giuridico, economico, assicurativo, previdenziale e normativo del personale, nonché ogni altra prestazione diretta ovvero riflessa dovuta al personale dipendente in ottemperanza delle disposizioni vigenti, dei regolamenti e del CCNL delle Cooperative sociali operanti nel settore socio sanitario – assistenziale - educativo e dell’inserimento lavorativo.
- e) Ove risultino accertate violazioni delle clausole della convenzione per le quali la convenzione medesima disponga la revoca dell’accreditamento.

Nelle situazioni accertate di inadempimento grave ed insanabile l’amministrazione procede a revocare il titolo di accreditamento, risolvere la convenzione ed incamerare la cauzione di garanzia prestata dal fornitore fatta salva la rivalsa dei maggiori danni.

Ove risulti, altresì, accertato il mancato pagamento delle retribuzione e degli oneri riflessi dei lavoratori impiegati dal fornitore, l’ente ha facoltà di esercitare i poteri sostitutivi previsti art. 30 del D.lgs. 50/2016. In applicazione della norma sopra richiamata l’amministrazione provvede ai versamenti in favore degli enti previdenziali/assicurativi pagando ai dipendenti le retribuzioni loro dovute per la fornitura delle prestazioni.

#### Articolo 17 Clausola risolutiva espressa.

Costituiscono causa espressa di risoluzione della presente convenzione:

1. La perdita e/o deterioramento dei requisiti posseduti dal fornitore al momento della presentazione della domanda che lo stesso ha l’obbligo di mantenere per tutta la durata della convenzione.
2. La inosservanza degli standard tecnici, organizzativi e professionali e delle condizioni gestionali, nonché degli obblighi ed oneri regolati dalla convenzione.
3. Le situazioni di inadempimento grave ed insanabile disciplinate al precedente articolo 16 dalla presente convenzione ed, in particolare, delle norme in materia di lavoro, del CCNL delle Cooperative sociali operanti nel settore socio sanitario – assistenziale - educativo e dell’inserimento lavorativo e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 81/2008.
4. La mancata e/o intempestiva comunicazione dei fatti e/o procedimenti intervenuti a modificare le situazioni giuridiche soggettive ovvero, alterare qualunque requisito posseduto dal fornitore al momento della stipula della convenzione di accreditamento.
5. La inosservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione, nel Disciplinare allegato all’ Avviso pubblico di interesse per l’inserimento nel Sistema di accreditamento dei fornitori, nel Catalogo dei “titoli di servizio” e nel provvedimento amministrativo di accreditamento del fornitore.
6. Ogni condotta illecita, fraudolenta, inappropriata, sleale e/o che risulti in violazione delle norme ed impegni stabiliti dal Patto di integrità.
7. Il mancato reintegro della fidejussione da parte del fornitore ove l’amministrazione, a seguito di violazioni, abbia incamerato totalmente o parzialmente la cauzione.
8. Ogni altro inadempimento per il quale una qualunque clausola della convenzione disponga la risoluzione di diritto della stessa.

Termini e modalità del procedimento di revoca dell'accreditamento e di risoluzione della convenzione sono gli stessi stabiliti dal precedente articolo 16 del presente atto e dalle disposizioni del Disciplinare del Sistema di accreditamento.

#### Articolo 18 Cauzione definitiva.

Il fornitore a garanzia degli oneri ed obblighi assunti con la presente convenzione prima della stipula della stessa deve costituire una garanzia dell'importo di EURO 50.000,00 sotto forma di cauzione o fideiussione con le stesse modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve essere costituita nei termini predetti indipendentemente dal quantitativo economico dei Titoli di servizio devoluti dai destinatari finali delle prestazioni.

La fidejussione bancaria o assicurativa prestata dal fornitore deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ente erogatore dei titoli di servizio, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

L'ente ha la facoltà di compensare il credito derivante dalla comminazione delle penalità disciplinate dal presente atto incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva ed in tal caso il fornitore è obbligato, a reintegrare la cauzione entro e non oltre il termine di 10 giorni solari decorrente della comunicazione dell'avvenuto incameramento totale o parziale da parte dell'amministrazione.

Il mancato reintegro, entro il termine sopra prescritto, costituisce causa espressa di risoluzione della convenzione, fatto salvo il diritto dell'amministrazione di rivalersi per gli eventuali maggiori danni.

#### Articolo 19 Responsabilità civile e coperture assicurative.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 costituisce obbligo del fornitore di dotarsi, nella realizzazione delle attività di ogni necessario dispositivo organizzativo ovvero, presidio necessario a garantire l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, degli assistiti e di coloro che per qualsiasi ragione stabiliscano interazione con il servizio prestato.

I destinatari della fornitura e loro familiari sono sollevati da ogni obbligo o responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose. La responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose ricade integralmente ed interamente sul concessionario del servizio.

Sono parimenti sollevati da ogni responsabilità l'ente erogatore, gli enti locali dei territori ove ha luogo la consegna della fornitura, le altre istituzioni e servizi pubblici interessati a diverso titolo alla prestazione del servizio.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/0), il prestatore deve produrre idonea polizza assicurativa regolarmente stipulata per un periodo almeno pari alla durata della convenzione da consegnare prima della stipula del presente atto.

#### Articolo 20

Disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore deve garantire nel rispetto dell' art. 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217 la tracciabilità dei flussi finanziari assumendo l'onere di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di ricevimento dei pagamenti spettanti in relazione allo svolgimento del servizio.

Nell' eventualità in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione sarà risolta di diritto ai sensi della normativa vigente.

#### Articolo 21

Divieto di subappaltare le prestazioni.

Non è consentito subappaltare la fornitura né, eseguire le prestazioni in forma parziale.

Le prestazioni devono essere fornite rispettando integralmente gli standard qualitativi (tecnico – professionali) nonché le condizioni di gestione e l'entità del corrispettivo stabiliti dal Disciplinare del Sistema di accreditamento e dal Catalogo dei "Titoli di servizio".

#### Articolo 22

Cessione del credito.

La fornitura non può essere ceduta. Non è permesso al fornitore di cedere in favore di terzi soggetti nessun credito e/o diritto derivante dalla stipula del presente atto.

Il fornitore può, tuttavia, richiedere all'amministrazione di accettare operazioni relative ai crediti del prestatore, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 del D.lgs. 50/2016.

L'amministrazione si riserva di stabilire eccezioni subordinando l'accettazione al rispetto delle seguenti condizioni:

Le somme derivanti dai crediti potranno essere girate ad istituti di credito autorizzati fermo restando la formale accettazione resa dall'amministrazione.

L' amministrazione non assume alcuna responsabilità od onere di carattere economico, ovvero di qualunque altra natura per interessi maturati o maturandi che siano riconducibili ad anticipazioni e/o sovvenzioni creditizie concesse al fornitore inserito nel Sistema di accreditamento da Banche e/o istituti di credito.

Eventuali operazioni relative ai crediti del prestatore non devono in ogni caso pregiudicare, ovvero interferire con la regolarità della fornitura, nonché con le attività di monitoraggio e rendiconto delle prestazioni e della spesa.

#### Articolo 23 Durata.

La presente convenzione ha durata triennale (2020/2021/2022.)

La efficacia della convenzione decorre dalla stipula della stessa fino al suo termine conclusivo stabilito alla data del 31/12/2022.

La durata sopra indicata potrà essere prorogata per uguale periodo su disposizione degli organi deliberanti dell'ente.

Il prestatore a decorrere dalla stipula e per tutta la durata della convenzione potrà essere prescelto dai beneficiari dei "budget di cura" allo scopo di ricevere le forniture ricomprese nel "Catalogo dei titoli di servizio" come regolate dalla presente convenzione.

#### Articolo 24 Finanziamento delle prestazioni.

Le risorse destinate al finanziamento dei "titoli di servizio" sono determinate dall'ente ed iscritte in bilancio.

Qualora il bisogno assistenziale risulti eccedere le risorse stanziare per il finanziamento delle prestazioni sarà possibile incrementarne il quantitativo dei "titoli di servizio" impegnando ulteriori risorse liquide, esigibili e certe reperenti da:

1. Ulteriori sovvenzioni assegnate dallo stato e dalla regione
2. Economie conseguite nella gestione di altri interventi
3. Risorse integrative fuori FUA appositamente trasferite dai Comuni interessati ad avvalersi di interventi integrativi di quelli esistenti.

#### Articolo 25 Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda speciale consortile A1 ai sensi del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per il recepimento e l'adeguamento della normativa nazionale al GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.

Il prestatore inserito nel Sistema di accreditamento accetta la nomina di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" così come conferita dal Titolare e sottoscritta dal fornitore.

Il fornitore, ai fini della raccolta e del trattamento dei dati personali relativi ai beneficiari delle prestazioni, assume l'obbligo di utilizzare l'apposta informativa predisposta dall'ente erogatore.

#### Articolo 26 Modifiche della convenzione

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata od aggiornata con il consenso delle parti, su disposizione degli organi deliberanti ed, in particolare, qualora siano introdotte dallo Stato e/o dalla Regione innovazioni e/o modifiche della disciplina relativa ai requisiti giuridici, professionali, tecnici, organizzativi e strutturali richiesti ai prestatori per l'accreditamento dei servizi.

#### Articolo 27 Controversie e foro competente.

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione della presente convenzione e degli altri atti ad essa connessi la giurisdizione è del Foro del Tribunale di Benevento essendo espressamente esclusi qualunque decisione o lodo arbitrale.

#### Articolo 28 Norme finali di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni legislative e normative vigenti in quanto applicabili.

Il legale rappresentante

---

**ATTENZIONE:** Il presente allegato sotto forma di copia informatica di documento cartaceo siglato in ogni pagina e firmato dal legale rappresentante con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente, con la quale si dichiara la conformità all'originale.